

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1425

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **DI LELLO**

Disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e disposizioni per la promozione della loro attività

Presentata il 25 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il mondo sportivo dilettantistico, oggi ancora più di ieri, versa in uno stato di gravissimo disagio ed è asfissiato, oltre che dalla pesante crisi economica, dalle « incursioni » fiscali di cui è diuturnamente oggetto.

È necessario fare una panoramica della vastità del movimento: oltre 100.000 tra associazioni e società, milioni e milioni di tesserati e migliaia di volontari che regolano e dirigono tutto il movimento in ogni angolo del Paese, anche il più recondito.

È ancora più necessario precisare l'alta valenza sociale del movimento stesso, che si sostituisce allo Stato, finora pressoché latitante, nella formazione non solo agonistica ma soprattutto etica e morale della nostra gioventù, salvandone una buona parte da quella « *forma mentis* », che oggi purtroppo permea i nostri giovani, fina-

lizzata al denaro facile, all'« apparire » a tutti i costi e non all'« essere », al raggiungimento, a qualunque costo e con qualunque mezzo, di un posto nell'effimero « vipaio » che soffoca ormai l'intelligenza, la qualità e il merito.

Ebbene, il movimento sportivo dilettantistico e, in particolare, quello calcistico, costituisce una medicina contro la malattia degenerativa della nostra epoca.

Il bambino prima e il ragazzo poi imparano, con la disciplina aggregante del gruppo, a essere parte di un tutto, di una squadra che ha come finalità primaria anche il vincere e l'affermarsi, ma con un agonismo leale su un campo nel quale non vince la « raccomandazione » ma il merito del gruppo e dei suoi componenti.

Questo imparano i nostri giovani, oltre a correre, sudare e ad espellere tossine

tanto da non avere più energie da spendere per altri passatempi, forse più allettanti, ma molto più pericolosi.

Questi sono i compiti e le finalità che si prefiggono le associazioni sportive dilettantistiche.

È bene sapere che niente di ciò che le associazioni sportive dilettantistiche pongono in essere costituisce un « *business* », e non perché sia insita nell'oggetto sociale la mancanza del fine di lucro ma perché, nella realtà, nessuna attività è più « antieconomica » di quella sportiva a questo livello.

Né possono essere prese, come esempio negativo, le particolari attività tipiche di una parte del cosiddetto « terzo settore », che di valenza sociale ne ha ben poca, ma che, per la loro presenza, non possono gettare ombre e discredito sull'intero settore.

Passiamo a fare un rapido esame della situazione finanziaria di una delle associazioni sportive dilettantistiche.

I proventi sono costituiti da:

1) quote e contributi sociali. Indipendentemente dalla natura non commerciale di tali introiti, i sacrifici che possono essere richiesti ai partecipanti a un'associazione sono molto ridotti considerato che si tratta di denaro sottratto alle necessità di famiglie che, specialmente oggi, soffrono di una grave crisi economica;

2) incassi dalle manifestazioni e dalle gare. Essi rappresentano una parte quasi insignificante dei proventi, infatti anche lo sport professionistico, se non ad altissimi livelli, attrae oggi pochissimo pubblico e ciò anche grazie alla televisione, la quale, per i noti problemi di *audience*, non si cura minimamente delle manifestazioni sportive dilettantistiche;

3) contributi degli enti locali. Essi, ormai, sono del tutto inesistenti e, ove ci sono, sono inconsistenti a causa delle note difficoltà di bilancio degli enti locali;

4) sponsorizzazioni e pubblicità. La crisi ha ormai azzerato quasi totalmente questi proventi dal momento che gli imprenditori locali, cioè quelli che operano

in un limitato ambito territoriale nel quale operano le associazioni sportive dilettantistiche, lottano, ovunque, per la sopravvivenza e certamente nei loro *budget* difficilmente trova collocazione tale voce.

A fronte dei proventi, analizziamo i costi di gestione: materiale sportivo per i singoli atleti e per diverse squadre, dalle giovanili alla prima squadra; affitto dell'impianto che, di norma, è di proprietà del comune, che richiede un corrispettivo sempre più alto; tasse di affiliazione e di iscrizione ai campionati e alle manifestazioni; trasporto e vitto per gli atleti in occasione delle trasferte; rimborsi delle spese documentate ed eventuali compensi, seppure ridotti, agli atleti che fanno attività agonistica, nonché compensi ai tecnici e ai massaggiatori; spese mediche per infortuni, spese di assicurazione degli atleti eccetera.

A fine esercizio, a ripianare l'inevitabile saldo negativo di bilancio sono chiamati i soci e il presidente al quale, come rappresentante legale dell'associazione, l'amministrazione finanziaria contesta il mancato rispetto delle normative tributarie e che sottopone a rigidi accertamenti i quali, a volte, comportano il pignoramento della casa in cui abita con la sua famiglia.

Ebbene, nel mondo sportivo dilettantistico sono subentrati, all'entusiasmo e alla passione di una volta, lo scoramento e l'amarezza, al punto che molti stanno rinunciando a un'attività altamente significativa preferendo chiudere e lasciare lo sport al proprio incerto destino.

Sconcerto e delusione, inoltre, insieme alla « paura » a causa del comportamento « pressante » posto in essere dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza in questi ultimi mesi.

Sono decine e decine i verbali di constatazione, con relativo accertamento, redatti da funzionari estremamente preparati, forse « troppo » preparati, verbali che sono simili a tesi di laurea o a esercitazioni di studio, di 50-60 pagine, nei quali vengono evidenziate, con rara perizia, tutte le violazioni, per la maggior parte formali, poste in essere da soggetti aventi

poca o nessuna dimestichezza con il fisco e con le sue incombenze.

Recentemente, poi, stiamo assistendo a una massiccia fuga degli *sponsor*, non solo a causa della crisi che non lascia spazi agli imprenditori, ma anche per la pretesa dell'Agenzia delle entrate di considerare antieconomico per lo *sponsor* e, quindi, non detraibile il costo della prestazione pubblicitaria richiesta alle società e associazioni sportive dilettantistiche. Ciò, assumendo la tesi espressa dalla Corte di cassazione in materia di sponsorizzazione di uno sportivo professionista e non rispettando il dettato normativo del comma 8 dell'articolo n. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, invece, ha stabilito la presunzione assoluta che il corrispettivo erogato a favore di associazioni sportive dilettantistiche costituisce spesa di pubblicità deducibile in capo all'erogante a fronte di una specifica attività, se contenuta nel limite di 200.000 euro annui.

A ciò si aggiunga il buio interpretativo circa il limite tra i concetti di pubblicità e di sponsorizzazione, che genera un pesante contenzioso con l'Agenzia delle entrate, peraltro più volte richiesta inutilmente di pronunciarsi in merito, circa l'entità dell'aliquota di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in capo all'ente sportivo.

Peraltro, già alcune commissioni tributarie provinciali (Reggio-Emilia, Firenze e Mantova) hanno, di recente, correttamente rigettato la tesi dell'Agenzia delle entrate affermando che, nel caso di sport dilettantistico, va rispettato il dettato dell'articolo 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 e che la Corte di cassazione si è espressa in materia di sport professionistico per il quale non si applica il predetto comma 8 dell'articolo 90, ma l'*iter* contenzioso resta sempre defatigante e costoso.

Per tale motivo, all'articolo 7, comma 2, lettera b), della presente proposta di legge si prevede una norma che si rende necessaria per fare chiarezza e giustizia.

Inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 sono finalizzate ad adeguare gli importi, fissati dal legislatore nel 2002, ad

oggi, mentre quelle degli articoli 9 e 10 tendono a fare sì che gli eventuali utili derivanti dall'attività commerciale delle associazioni sportive dilettantistiche possano essere reinvestiti, in esenzione da imposte, nella medesima attività sportiva e nell'acquisizione o ristrutturazione di impianti sportivi che sono ormai, in moltissime località, fatiscenti.

Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 11, occorre premettere che il mondo sportivo ha promosso e sta promuovendo riunioni anche nelle periferie, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, al fine di far conoscere alle associazioni affiliate gli obblighi che loro incombono dal punto di vista fiscale.

Ebbene, mentre faticosamente si sta operando per portare le associazioni sportive dilettantistiche ad essere buone contribuenti, l'Amministrazione finanziaria, purtroppo, sta verificando e accertando annualità « buie », come il 2008, 2009, 2010 e 2011, buie per ignoranza e per buona fede, quando quasi sempre, per altre attività, le verifiche hanno luogo per l'anno in corso e solo per i due precedenti.

Ormai gli uffici dell'Agenzia delle entrate vanno « a colpo sicuro ». Quando è necessario raggiungere determinati obiettivi, quantitativi e non qualitativi, si sottopone a verifica un'associazione sportiva dilettantistica, certi di poter colpire, addirittura contestando la decadenza dai benefici fiscali previsti per il settore.

Si rende ormai improcrastinabile un intervento legislativo al fine di evitare la « vivisezione fiscale » delle associazioni sportive dilettantistiche e la loro conseguente « sepoltura », dando, nel contempo, modo alle stesse di trarre tesoro dagli insegnamenti recentemente impartiti onde adeguarsi, al rispetto delle norme.

La « *tax compliance* », invocata dall'amministrazione finanziaria, è un'ottima cosa per oggi, ma per il passato, ovviamente, non è applicabile e controllare il passato, ormai remoto, significa decretare la fine dell'associazione sottoposta a verifica.

La chiusura dell'attività sportiva del soggetto sottoposto a verifica difficilmente potrebbe portare un qualsiasi beneficio

all'erario, anche nella considerazione che gli importi accertati difficilmente potrebbero essere riscossi stante la particolare natura dei soggetti cui incombe la rappresentanza legale dell'ente.

Ben diversamente, l'erario sarebbe beneficiato da una somma, seppure ridotta, versata da decine e decine di migliaia di associazioni sportive dilettantistiche che sarebbero assolutamente disposte a sobbarcarsi un sacrificio economico con la certezza di poter operare in futuro nei limiti delle regole fiscali in piena tranquillità.

È per tali motivi che le disposizioni di cui alla presente proposta di legge, non

necessitano di nessuna copertura finanziaria, essendo le stesse destinate a far incamerare all'erario ingenti somme. Infatti, seppure si ipotizzasse che solo il 40 per cento delle associazioni sportive dilettantistiche fosse disposto a chiudere i conti con il fisco con un versamento medio complessivo di 10.000 euro per tutte le cinque annualità — dal 2008 al 2012 —, si avrebbe un introito per l'erario di circa 400 milioni di euro (stima per difetto) e, nel contempo, si ridarebbero speranza e fiducia a un comparto dell'assetto sociale del Paese la cui valenza è non solo notevole ma determinante per il futuro dei nostri giovani.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Associazioni sportive dilettantistiche).

1. La Repubblica riconosce alle associazioni sportive dilettantistiche, quali strutture fondamentali dello sport italiano, la funzione di promozione umana e sociale e di progresso civile e ne garantisce l'autonomia, e favorisce e incentiva, altresì, lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva dilettantistica.

2. Ai fini della presente legge, per associazioni sportive dilettantistiche si intendono le società, le associazioni, gli enti e gli organismi sportivi a carattere associativo operanti a livello di base, liberamente costituiti, riconosciuti ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva e iscritti nel registro di cui all'articolo 5, che hanno per oggetto l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche senza fini di lucro, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, e che non hanno atleti qualificati professionisti ai sensi delle disposizioni vigenti di legge e dei regolamenti interni del CONI, delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva.

ART. 2.

(Disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche).

1. Le associazioni sportive dilettantistiche si conformano alle disposizioni dell'ordinamento generale e a quello dell'ordinamento sportivo.

2. La denominazione sociale delle associazioni sportive dilettantistiche contiene l'indicazione della finalità sportiva e della

ragione o della denominazione sociale dilettantistica.

3. Le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali costituita in società per azioni, in società a responsabilità limitata o in società cooperativa a responsabilità limitata, ai sensi delle disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono fini di lucro.

4. Lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche è ispirato al principio di democrazia interna, è conforme alle disposizioni dell'ordinamento sportivo e prevede l'obbligo di conformarsi alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi. Lo statuto e le sue modifiche sono sottoposte all'approvazione del CONI. Tale approvazione è rilasciata secondo procedure e modalità stabilite dal Consiglio nazionale del CONI, con propria deliberazione trasmessa al Dipartimento per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

5. Le associazioni sportive dilettantistiche che intendono richiedere il riconoscimento ai fini sportivi del CONI di cui all'articolo 3 devono costituirsi per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o registrata.

6. Lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche deve comunque essere conforme alle disposizioni dei commi 18 e 18-bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del codice civile e le relative disposizioni attuative.

8. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

ART. 3.

(Riconoscimento ai fini sportivi).

1. Le associazioni sportive dilettantistiche sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

2. Il riconoscimento ai fini sportivi è condizione per l'applicazione delle disposizioni della presente legge e delle disposizioni dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della presente legge. Esso è conferito dal CONI, o per sua delega, dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline associate o dagli enti di promozione sportiva.

ART. 4.

(Affiliazione).

1. Le associazioni sportive dilettantistiche presentano domanda di affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline associate o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, i quali, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, verificata la rispondenza dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto alla presente legge e dai rispettivi ordinamenti, procedono all'affiliazione e rilasciano il relativo attestato.

ART. 5.

(Registro delle associazioni sportive dilettantistiche).

1. Presso il CONI è istituito, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in forma telematica, il registro delle associazioni sportive dilettantistiche, distinto nelle seguenti sezioni:

a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;

b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;

c) associazioni sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

2. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 1.

ART. 6.

(Commissariamento e liquidazione).

1. Nel caso di irregolare funzionamento dell'associazione sportiva dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi, la federazione sportiva nazionale, la disciplina associata o l'ente di promozione sportiva cui è affiliata può, secondo le proprie norme e i propri regolamenti, nominare un commissario determinandone i poteri e la durata.

2. Nel caso di gravi irregolarità di gestione o di gravi inadempimenti da parte dell'associazione sportiva dilettantistica nei confronti del soggetto affiliato ai sensi dell'articolo 4, lo stesso può revocare il riconoscimento. Nel caso di associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica di diritto privato, tale revoca è comunicata alla prefettura — ufficio territoriale del Governo, alla regione o alla provincia autonoma competente per gli

eventuali provvedimenti previsti dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

3. Nel caso di messa in liquidazione, al termine della procedura di commissariamento, il residuo attivo è assegnato al CONI che lo destina alla promozione dell'attività sportiva.

4. In caso di revoca del riconoscimento ai fini sportivi dell'associazione sportiva dilettantistica, i responsabili ai sensi delle norme statutarie non possono ricoprire incarichi sportivi per un periodo di dieci anni.

5. Con deliberazione adottata dal Consiglio nazionale del CONI entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 7.

(Trattamento tributario delle associazioni sportive dilettantistiche).

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dal presente articolo, le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), della presente legge.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « 250.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 300.000 euro »;

b) al comma 8:

1) dopo la parola: « costituisce » è inserita la seguente: « comunque, »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e conserva la natura di pubblicità per il soggetto percipiente ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni »;

c) il comma 24 è sostituito dal seguente:

« 24. Gli enti pubblici territoriali proprietari di impianti sportivi mettono gli impianti stessi a disposizione delle associazioni sportive dilettantistiche, assicurandone l'uso per tutte le società e associazioni sportive aventi sede nel territorio di competenza, tenendo prioritariamente conto della maggiore attività sportiva svolta da ciascun soggetto societario »;

d) dopo il comma 24 è inserito il seguente:

« 24-bis. I costi sostenuti dall'ente pubblico territoriale proprietario dell'impianto per la manutenzione ordinaria dello stesso sono ripartiti, salvo accordi più favorevoli per l'ente sportivo fruitore, per un ammontare non globalmente superiore al 50 per cento dei costi medesimi, tra le società e associazioni sportive dilettantistiche ammesse ad utilizzare l'impianto, in misura proporzionale all'uso dell'impianto stesso ».

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera *i-ter*), le parole: « non superiore a 1.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 2.000 euro »;

b) all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), la parola: « diretto » è soppressa;

c) all'articolo 69, comma 2, le parole: « a 7.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 10.000 euro »;

d) all'articolo 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche alle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ».

ART. 8.

(Trattamento tributario dei compensi a dilettanti).

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le società e associazioni sportive dilettantistiche nonché gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11, comma 1, del medesimo testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, concernente la determinazione dell'imposta, maggiorato delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a 25.000 euro ed è a titolo d'acconto per la parte imponibile dei suddetti redditi che eccede il predetto importo ».

2. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: « di importo superiore a lire 1.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « di importo pari o superiore a 1.000 euro ».

ART. 9.

(Proventi delle associazioni sportive dilettantistiche).

1. I proventi derivanti dalle attività commerciali poste in essere per il diretto

perseguimento delle finalità istituzionali non concorrono alla determinazione del reddito delle associazioni sportive dilettantistiche. In ogni caso, per l'attività commerciale eventualmente svolta deve essere tenuta apposita contabilità separata.

ART. 10.

(Destinazione degli utili).

1. Le disposizioni dell'articolo 9 si applicano agli utili derivanti dalle attività commerciali poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche per il diretto perseguimento delle finalità istituzionali solo se gli utili stessi sono totalmente reinvestiti nell'attività sportiva, compresi l'acquisizione di impianti sportivi nonché la ristrutturazione, l'ammodernamento o l'ampliamento degli stessi.

ART. 11.

(Regolarizzazione con versamento volontario).

1. Le associazioni sportive dilettantistiche possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES), dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) o per i quali non è stato instaurato, alla medesima data, un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione, con versamento volontario, delle imposte, relative ai medesimi periodi d'imposta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodi d'imposta regolarizzati e con esclusione della

punibilità per i reati tributari. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente a uno o più periodi d'imposta.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 si intende esaustiva, ai fini delle imposte ivi previste, se è effettuata nei seguenti modi:

a) in presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini dell'IRES e dell'IRAP, con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo. In ogni caso o se in presenza di dichiarazioni negative, l'importo relativo a ciascun periodo d'imposta non può essere inferiore a 800 euro ai fini dell'IRES e a 500 euro ai fini dell'IRAP. In caso di omesse dichiarazioni l'importo da versare per la regolarizzazione ammonta a 1.600 euro ai fini dell'IRES e a 1.000 euro ai fini dell'IRAP per ciascun periodo d'imposta al quale la regolarizzazione si riferisce;

b) ai fini dell'IVA, con l'ulteriore versamento del 25 per cento dell'imposta risultante a debito o con il versamento del 25 per cento dell'imposta risultante a credito per ciascuna annualità risultante dalla dichiarazione annuale o, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione, della somma algebrica delle liquidazioni trimestrali dell'anno. In caso di omissione della dichiarazione o di non regolare effettuazione delle liquidazioni trimestrali da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione, l'importo da versare ammonta a 2.000 euro per ciascuna annualità.

3. In presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del reclamo di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, o per la proposizione del ricorso, le associazioni sportive dilettantistiche possono procedere alla regolarizzazione di cui al

comma 1 del presente articolo riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 25 per cento delle maggiori imposte accertate e al 10 per cento delle sanzioni comminate o dell'ammontare degli interessi accertati.

4. Le associazioni sportive dilettantistiche possono procedere alla regolarizzazione, ai sensi del comma 1, delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario con il versamento volontario:

a) del 25 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, la lite sia ancora al primo grado di giudizio;

b) del 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) del 40 per cento del valore della lite e del 15 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza dell'associazione sportiva dilettantistica nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versamento e per la conseguente regolarizzazione si intende l'importo che ha formato oggetto di contestazione in primo grado.

6. Il modello di regolarizzazione e le modalità di versamento con i codici di tributo relativi alle diverse imposte, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le somme di cui al presente articolo possono essere versate ratealmente, gra-

vate di interessi legali, in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento della prima o di una delle rate successive determina automaticamente l'annullamento della regolarizzazione e la conseguente acquisizione all'era-rio delle rate eventualmente già pagate.

8. Il modello di regolarizzazione relativo a uno o più periodi d'imposta è inviato all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della data e dell'importo versato della prima o unica rata, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00



17PDL0011900